

AMBULANZA – NCC APPLICABILITA' SCIA

Pubblicato il 29/03/2021
N. 03816/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02361/2021 REG.RIC.

CHIAVE DI LETTURA

D.lgs. n. 285/1992 - Art. 85

Comma 2. **Possono** essere destinati ad effettuare servizio di **noleggio con conducente** per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- b-bis) i velocipedi;
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) **gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;**
- g) i veicoli a trazione animale.

Comma 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata **sulla base della licenza comunale d'esercizio.**

Legge n. 21/92 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

[Costituisce autoservizio pubblico non di linea, il servizio di noleggio con conducente svolto con:]

- autovettura (M1)
- motocarrozetta
- velocipede
- natante
- veicoli a trazione animale

NDR - In via generale, la legge 21/92 prevede il contingentamento delle autorizzazioni e la necessità di una procedura pubblica per il rilascio (vedi, però, le diverse interpretazioni sui veicoli M1)

DPR n. 495/1992 – Art. 244

1. Ai fini della possibile destinazione a **noleggjo con conducente**, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia **le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso**

DM n. 137/2009 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.

Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze

1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate **in uso proprio** per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e **senza fini di lucro**.

2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate **in uso di terzi per servizio di noleggjo con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio**.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2021, proposto da COOPERATIVA XXXX, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale

presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Aldo Basile che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Mario Benedetti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 60165 del 29/12/2020 con cui il Comune di Ardea ha dichiarato l'inefficacia della SCIA presentata dalla ricorrente il 19/12/2020,

per l'accertamento del diritto di esercitare l'attività di trasporto sanitario mediante noleggio di ambulanza con conducente in conto terzi

e per la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 60165 del 29/12/2020, con cui il Comune di Ardea ha dichiarato l'inefficacia della scia presentata il 19/12/2020, e chiede l'accertamento del diritto di esercitare l'attività

di trasporto sanitario mediante noleggio di ambulanza con conducente in conto terzi e la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni;

Considerato, in diritto, che deve essere respinta l'eccezione d'irricevibilità del gravame il quale risulta ritualmente notificato il 21/02/21 e, quindi, entro il termine decadenziale d'impugnazione se si considera che l'atto gravato risale al 29/12/2020 e che lo stesso non ha natura meramente confermativa in quanto riguarda una scia formalmente distinta rispetto a quella oggetto del precedente provvedimento comunale prot. n. 59511 del 22/12/2020;

Considerato, poi, che, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto;

Considerato, in particolare, che:

- il gravato provvedimento del 29/12/2020 ha dichiarato l'inefficacia della scia del 19/12/2020 ritenendo che l'esercizio dell'attività di trasporto con ambulanza per conto terzi sia soggetta alla disciplina della l. n. 21/92 che prevede il rilascio della relativa licenza previo espletamento di procedura pubblica;

- con due censure tra loro connesse la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell'art. 85 d. lgs. 285/1992, in riferimento all'art. 244 del regolamento di attuazione, del decreto ministeriale 1 settembre 2009 n. 137, dell'art. 19 l. n. 241/90, difetto di istruttoria, motivazione errata e/o apparente, eccesso di potere e violazione del principio di libera prestazione dei servizi in quanto il trasporto in autoambulanza per conto terzi non sarebbe riconducibile ai servizi di autonoleggio di autovettura con conducente disciplinati dalla legge n. 21/92 e, pertanto, non sarebbe soggetto ad alcun contingentamento e al previo espletamento della procedura concorsuale ma potrebbe essere assentito attraverso la presentazione della sola scia;

- i motivi in esame sono fondati;

- dal quadro normativo applicabile alla fattispecie emerge che:

1) secondo l'art. 1 l. n. 21/92, "costituiscono autoservizi pubblici non di linea:... b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura" la cui autorizzazione, ai sensi del successivo articolo 8, deve essere rilasciata previo espletamento di una procedura pubblica;

2) l'art. 54 d. lgs. n. 285/92 (codice della strada) distingue le "a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente" dagli "g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere

muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio”, categoria, quest’ultima, nel cui ambito rientrano le ambulanze come previsto dall’art. 203 comma 2 lettera m) d.p.r. n. 495/92 e dal decreto del Ministero dei trasporti del 5 novembre 1996;

3) sempre il codice della strada all’art. 85 stabilisce che “possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: d) le autovetture;... f) **gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone**”;

4) l’art. 244 d.p.r. n. 495/92 stabilisce che, “ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all’ articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso”;

5) l’art. 2 d.m. n. 137/09 prevede che, “ai sensi dell’articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché’ dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio”;

- da quanto fin qui evidenziato emerge che gli artt. 85 d. lgs. n. 285/92 e 244 d.p.r. n. 495/92 **distinguono nettamente il servizio di noleggio di autovetture** (art. 85 lettera d d. lgs. n. 285/92) dal **servizio di noleggio di autoambulanze** (artt. 85 lettera f d. lgs. n. 285/92 e art. 244 d.p.r. n. 495/92);

- nello stesso senso l’art. 54 d. lgs. n. 285/92 opera una distinzione tra autovettura ed autoveicolo ad uso speciale, categoria, quest’ultima, che ricomprende le ambulanze;

- **la disciplina delle ambulanze per trasporto terzi, pertanto, non è rinvenibile nella l. n. 21/92 (così anche TAR Sicilia – Catania n. 729/2020) la quale riguarda il servizio di noleggio con conducente ed “autovettura” e non “autoveicolo per uso speciale” (quale è l’ambulanza ai sensi del codice della strada)**;

- in quest’ottica risulta condivisibile l’opzione ermeneutica prospettata dalla circolare del Ministero dei trasporti del 17/04/08 allegata sub 7 all’atto introduttivo;

- in senso contrario non assumono rilevanza gli artt. 6 d. lgs. n. 59/10, recante disposizioni di “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che esclude dalla liberalizzazione dei servizi i trasporti di ambulanza, e l’art. 3 comma 11 bis d.l. n. 138/11, che esclude dall’abrogazione delle restrizioni in

materia di accesso ed esercizio delle attività economiche “i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

- le disposizioni in esame, nell'escludere dalla liberalizzazione il servizio di trasporto con ambulanza, comportano solo che **l'esercizio del servizio in esame è soggetto ad un atto abilitativo dell'autorità competente, nella fattispecie comunale (art. 2 d.m. n. 137/09), ma non postulano né l'esistenza di un contingentamento né la conseguente necessità del previo espletamento di una pubblica procedura per l'attribuzione del titolo abilitativo stesso;**

- in senso contrario alla fondatezza delle censure proposte non assume significativa rilevanza quanto dedotto dal Comune di Ardea in ordine all'irricevibilità della scia per essere la stessa stata presentata ad indirizzo pec dell'ente locale non corretto;

- la circostanza in esame, infatti, costituisce oggetto di una non consentita integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato;

- la fondatezza delle censure in esame comporta l'accoglimento della domanda caducatoria e l'annullamento dell'atto impugnato;

- deve, invece, essere respinta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non avendo l'istante fornito prova idonea del pregiudizio patrimoniale subito e ciò anche in relazione alla tutela giurisdizionale prontamente accordata con il presente provvedimento;

Considerato che la novità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti, fermo restando che il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere definitivamente posto a carico del Comune di Ardea;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., così provvede:

1) **accoglie la domanda caducatoria e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;**

2) respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Ardea al risarcimento del danno;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti e condanna il Comune di Ardea a restituire alla parte ricorrente il contributo unificato da quest'ultima anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati: [omissis]